CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3713

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, BIMA, BORGHI, ARMATO, PATRINI, BUZZI, RAMPA, FABBRI FRANCESCO, TITOMANLIO VITTORIA, DEGAN, RUFFINI, BORRA, BERTÈ, BERRETTA, BOSISIO, CANESTRARI, CAVALLARO FRANCESCO, CERUTI CARLO, DE MEO, DE MARZI, ROMANATO, GITTI, GREGGI, PICCINELLI, SABATINI, TOROS, DALL'ARMELLINA, PITZALIS, ISGRÒ, MANCINI ANTONIO

Presentata il 13 gennaio 1967

Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta ha non solo lo scopo di compiere un atto di giustizia, ma ha soprattutto, quello di rendere la legge 380 pienamente coerente con i principî che la ispirarono e quello di armonizzarla con le altre norme che tuttora regolano la complessa materia riguardante i concorsi per direttore didattico.

Una volta sgombrato il terreno dalle contraddizioni insite nelle norme attuali, la legge 380 non potrà dare più adito a interpretazioni controverse e non creerà più situazioni, che, se non sono del tutto paradossali, certamente sono al di fuori della normalità ed appaiono contrarie al senso comune, ed alla logica stessa. È infatti, illogico e privo di senso che possono essere nominati immediatamente in ruolo candidati con meno di 105 punti su 150 e si neghi agli stessi l'iscrizione nella graduatoria permanente in caso che non abbiano ottenuta la nomina per insufficienza di posti.

La presente proposta di legge ha, in particolare, lo scopo di « liberare » la legge 380 da una triplice contraddizione:

1) contraddizione tra l'articolo 1 della legge n. 380 e l'articolo 56 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Il primo stabilisce l'iscrizione, in una graduatoria nazionale permanente, di quei candidati, non vincitori, che riportino, in concorsi direttivi una votazione complessiva di almeno 105 su 150; l'articolo 56 stabilisce, invece, l'approvazione del candidato che abbia riportato la votazione complessiva di 100 su 150 nelle prove di esame e con non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Non si può ritenere che il detto articolo 56 resti valido solo per quei candidati che, conseguita l'approvazione con punteggio inferiore a 105, risultino direttamente compresi tra i vincitori del concorso in virtù di un elevato punteggio per titoli, mentre non abbia validità per l'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente per coloro che, riportato

il medesimo punteggio nelle prove d'esame, superino coi titoli candidati che hanno ottenuto 105 su 150 nelle prove d'esame. Nel concorso bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1964, il primo regolato dalla legge 380, si è appunto verificato il caso di un candidato che pur non avendo raggiunto i 105 punti nelle prove di esame, è stato compreso fra i vincitori del concorso, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 56 del regolamento generale;

2) contraddizione tra la natura del concorso « per titoli ed esami » e il risultato di esso per il quale i nominativi iscritti nella graduatoria nazionale permanente sono scelti soltanto in base ai risultati delle prove di esame. Ciò contrasta, parimenti, e con il concetto di idoneità e con i principî che hanno suggerito la recente riforma dei concorsi magistrali con la relativa istituzione della graduatoria provinciale dei maestri non di ruolo;

3) contraddizione tra il predetto articolo 1 della legge n. 380 che, nel sancire il punteggio minimo di 105 per l'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente, si riferisce ai concorsi banditi successivamente al 1964, e l'articolo 4 della medesima legge che prevede l'iscrizione in detta graduatoria nazionale permanente dei candidati a concorsi espletati tra il 1954 ed il 1963, i quali abbiano riportato un punteggio compreso anche tra 100 e 105.

Con i detti articoli 1 e 4, sembra che la legge abbia perso lo spirito di equità, né l'articolo 4 può giustificarsi con la necessità di una « sanatoria » intesa ad eliminare la categoria degli approvati iscritti nella graduatoria generale di merito, perché tale categoria è tornata a formarsi dopo l'espletamento del concorso bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1964 ed è destinata ad ingrandirsi con i concorsi futuri.

La modifica che si propone all'articolo 1 della legge n. 380, recherà i seguenti vantaggi:

a) eliminazione del contrasto derivante dal fatto che il conseguimento in prove di esame di 100 punti può dare il diritto alla nomina a direttore, ma non quello della iscrizione nella graduatoria nazionale permanente;

b) eliminazione della disparità di trattamento per i partecipanti a concorsi banditi anteriormente e posteriormente al 1964;

c) possibilità di assorbimento continuo, anche se mediato, di tutti coloro che hanno superato con pieno diritto (secondo l'articolo 56 del regolamento generale) un concorso direttivo generale.

I proponenti non ritengono che la modifica proposta possa essere interpretata come una leggina, avente carattere particolaristico. Semmai è vero il contrario: che, cioè, con questa iniziativa si vuol rendere la 380 veramente « uguale per tutti ».

La modifica proposta, è inoltre, perfettamente aderente al principio che si volle affermare con la stessa legge 380, per ciò che riguarda i concorsi direttivi, e che ha ispirato la recente riforma dei concorsi magistrali, operata con la legge 574; principio sul quale si sono ripetutamente dichiarati d'accordo esponenti di più parti politiche: evitare, cioè, che colui il quale abbia superato un concorso debba ancora ripetere le medesime prove di esame per entrare nel ruolo per il quale ha già concorso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, viene modificato al primo comma e, pertanto, va letto come segue:

ART. 1.

È istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo che in un concorso a posti di direttore didattico risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.